

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dal Prof. Edoardo Ales, dall'Avv. Valentino Fedeli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 20.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 13825/1100 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).**

**(259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 13827/1101 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).**

#### **Il deferimento**

La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 13 giugno 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Maglione, nella qualità di Presidente della Società AS Melfi Srl, a cui ha contestato la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS, in relazione all'art. 85 lettera C paragrafi IV e V NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2017 gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo afferenti le mensilità di gennaio e febbraio 2017, nonché per non aver effettuato entro la stessa data le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi a detti emolumenti e per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine del 18 aprile 2017 l'avvenuto adempimento di tali obbligazioni.

Per i fatti di cui trattasi è stata altresì deferita la Società AS Melfi Srl ai sensi degli artt. 4 comma 1 (responsabilità diretta) e 10 comma 3 CGS (responsabilità propria).

La Procura Federale ha invocato sanzioni disciplinari, con applicazione dell'istituto della recidiva prevista dall'art. 21 comma 2 CGS, atteso che la parte deferita era già incorsa nei medesimi inadempimenti ed era stata conseguentemente sanzionata.

#### **La memoria difensiva**

I deferiti, a mezzo di memoria difensiva datata 28 giugno 2017, hanno chiesto in via preliminare la riunione dei due deferimenti; in subordine hanno eccepito l'inapplicabilità della recidiva, in quanto il fatto che aveva generato la sanzione richiamata nel deferimento era avvenuto nella stagione sportiva precedente quella del 2016/2017, di guisa che

l'istituto della recidiva risultava impercorribile, in quanto l'art. 21 CGS prevede che i fatti oggetto della contestazione dovevano avere la stessa natura ed avvenuti nella stessa stagione sportiva.

Hanno concluso che fosse loro irrogata la sanzione minima di giustizia, esclusa la recidiva, ma con applicazione della continuazione per effetto della riunione dei due procedimenti.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dott. Chinè, Dott. Scarpa e Dott. De Dominicis), la quale non si è opposta alla riunione; ha contestato l'inapplicabilità della recidiva eccepita dai deferiti; ha riferito al riguardo, con evidente riferimento al comma secondo dell'art. 21 CGS, che le violazioni attenevano alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 ed ha chiesto, con l'accoglimento del deferimento, l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giuseppe Maglione l'inibizione di mesi 3 (tre), con aumento di mesi 1 (uno) per la continuazione, totale mesi 4 (quattro); per la Società AS Melfi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2017/2018, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la recidiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va preliminarmente accolta l'istanza di riunione dei due distinti deferimenti, sussistendo ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Appare infondata l'eccezione sollevata dai deferiti sulla inapplicabilità della recidiva.

L'art. 21 CGS, nel mentre al primo comma prevede che l'istituto di che trattasi trova applicazione nella ipotesi in cui i deferiti abbiano subito altra sanzione per fatti della medesima natura commessi nella stessa stagione sportiva, al secondo comma viene lasciata al giudicante la facoltà di valutare l'aggravamento per recidiva della sanzione, allorquando la medesima infrazione è commessa anche nella stagione successiva.

Siffatta ultima fattispecie (art. 21 comma secondo CGS) ricorre nel caso in esame in tutta la sua essenza.

Infatti, risulta dagli atti che la violazione ascritta ai deferiti si era già consumata nella stagione sportiva 2015/2016 ed era stata sanzionata da questo Tribunale con la decisione pubblicata sul CU n. 14/TFN del 15.09.2016, sicché trova applicazione l'aggravamento della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Nel merito, il deferimento è fondato.

Il mancato adempimento da parte dei deferiti delle prescrizioni contenute nell'art. 85 lettera C paragrafi IV e V NOIF, segnalato dalla Co.Vi.So.C. con nota del 10 maggio 2017 su report della società di revisione Deloitte & Touche Spa, è provato oltre ogni ragionevole dubbio e, peraltro, non è contestato dai deferiti.

La Società, e per essa il suo legale rappresentante, non avendo corrisposto quanto a loro carico per i titoli riportati nel deferimento, non poteva comunicare e documentare all'organo di controllo entro la data del 18 aprile 2017 di aver effettuato il pagamento degli emolumenti ed i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributivi Inps, sicché appare superfluo quanto è stato al riguardo dedotto nella parte motiva del deferimento.

Sotto l'aspetto punitivo, le sanzioni chieste dalla Procura Federale, per quanto conformi al dettato degli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 3, 21 comma 2 CGS e nel contempo rispettose del consolidato orientamento di questo Tribunale, vanno tuttavia ricondotte entro limiti di minore entità, stante l'attuale retrocessione della Società dalla Lega Pro ed il suo conseguente ingresso nel calcio non professionistico.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare così gradatamente provvede: dispone la riunione dei due deferimenti; accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Giuseppe Maglione l'inibizione di mesi 3 (tre); alla Società AS Melfi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2017/2018.

**(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSATO PIETRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 13826/1106 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale, con atto datato 13 giugno 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pietro Rosato, amministratore unico e legale rappresentante della Società Lupa Roma Football Club Srl, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lettera C paragrafo V NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2017 le ritenute Irpef ed i contributi Inps afferenti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo mensilità gennaio e febbraio 2017 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine di aver eseguito il pagamento.

È stata altresì deferita la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta (art. 4 comma 1 CGS) per il comportamento del proprio legale rappresentante ed a titolo di responsabilità propria in relazione alla medesima violazione contestata al legale rappresentante (art. 10 comma 3 CGS).

La Società ha fatto pervenire a questo Tribunale una breve nota, a mezzo della quale ha documentato di aver effettuato in data 26 giugno 2017 il pagamento del dovuto.

### **Il patteggiamento**

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Dott. Chinè, Dott. Scarpa, Dott. De Dominicis) ed il Sig. Pietro Rosato hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Pietro Rosato sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mese 1 (uno) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Pietro Rosato ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono

accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del Sig. Pietro Rosato.

Il dibattimento è proseguito per la Società Lupa Roma FC Srl.

### **Il dibattimento**

La Procura Federale (Dott. Chinè, Dott. Scarpa, Dott. De Dominicis) ha illustrato il deferimento della Società, ne ha chiesto l'accoglimento con l'applicazione a carico della stessa della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della stagione sportiva 2017/2018.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Risulta agli atti del procedimento la informativa 10 maggio 2017 della Co.Vi.So.C., redatta su report della Deloitte & Touche Spa, che la Società Lupa Roma Football Club Srl non aveva corrisposto entro il termine del 18 aprile 2017 le ritenute Irpef ed i contributi Inps afferenti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo mensilità gennaio e febbraio 2017; la Società, non avendo eseguito tali pagamenti, non poteva documentare alla Co.Vi.So.C. di averli fatti.

La violazione è pacificamente ammessa dalla stessa Società, che ha dedotto e documentato di aver adempiuto alle obbligazioni solo in data 26 giugno 2017, ben oltre il termine del 18 aprile 2017, che ha natura perentoria.

Non essendoci contestazioni sul fatto oggetto di deferimento, la richiesta della Procura Federale va accolta, in una alle sanzioni disciplinari di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) nei confronti il Sig. Pietro Rosato.

Infligge alla Società Lupa Roma Football Club Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione 2017/2018.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 20.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13684/870 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenuta non manifestamente infondata l'istanza di rinvio formulata dall'Avv. Cesare Di Cintio;

preso atto dell'opposizione della Procura Federale, che tuttavia non appare supportata da motivi ostativi, anche al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

Rinvia il presente procedimento alla riunione del 28.7.2017 ore 15, con termine per memorie al 25.7.2017 e dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Dando atto della lettura del presente provvedimento alle parti presenti.

**(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13649/869 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenuta non manifestamente infondata l'istanza di rinvio formulata dall'Avv. Cesare Di Cintio;

preso atto dell'opposizione della Procura Federale, che tuttavia non appare supportata da motivi ostativi, anche al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

Rinvia il presente procedimento alla riunione del 28.7.2017 ore 15, con termine per memorie al 25.7.2017 e dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Dando atto della lettura del presente provvedimento alle parti presenti.

**(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), Società L'AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n. 13517/1012 pf16-17 GP/AA/mg del 7.6.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
vista l'istanza di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS e trattazione congiunta con altro deferimento già fissato dinanzi al TFN-SD;

ritenuta la stessa non manifestamente infondata con riguardo ai profili di connessione oggettiva e soggettiva.

Preso atto dell'opposizione della Procura Federale, che tuttavia non appare supportata da motivi ostativi.

Accoglie l'istanza di rinvio così come formulata dalla difesa dei deferiti e rinvia pertanto il procedimento alla udienza del 14.9.2017 ore 15, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Dando atto della lettura del presente provvedimento alle parti presenti.

**(267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), Società ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 14193/872 pf16-17 GP/AA/mg del 21.7.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
vista la motivata istanza di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS;

vista la non opposizione della Procura Federale.

Accoglie l'istanza di rinvio così come formulata dalla difesa dei deferiti e rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Dando atto della lettura del presente provvedimento alle parti presenti.

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare  
Avv. Mario Antonio Scino**

“”

**Publicato in Roma il 25 luglio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio

